AVEPA
AGENZIA·VENETA
PER·I·PAGAMENTI
IN·AGRICOLTURA

REGIONE DEL VENETO

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Oggetto: **Rilevazione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto di servizi per ATTIVITA' INGEGNERISTICHE DI CORREZIONE DELLE ANOMALIE GRAFICHE TERRITORIALI (Aff. 2972 - CIG 7431466FBB)**

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a **ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di un maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per l'AVEPA**. Dette manifestazioni hanno lo scopo di far conoscere all'Ente l'interesse e la disponibilità dei manifestanti ad una successiva fase di invito alla presentazione dell'offerta nella procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, che l'AVEPA prevede di avviare per l'affidamento del servizio relativo alla correzione delle anomalie territoriali, in modo non esclusivo, come meglio specificato nello **schema di contratto allegato** – *"Allegato A"* - contenente le condizioni di svolgimento.

Gli operatori economici interessati possono far **pervenire** via PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo protocollo@cert.avepa.it **entro il termine perentorio del 09/04/2018** apposita "manifestazione di interesse" redatta preferibilmente secondo il modello "*Allegato B*", unitamente a copia del documento d'identità del sottoscrittore, e indirizzata all'Ufficio Gare e contratti dell'AVEPA (sede centrale - via Tommaseo n. 67 - 35131 Padova).

A tal proposito, si precisa che:

Il servizio consisterà in attività ingegneristiche di correzione delle anomalie grafiche territoriali (CPV 74274100-1 servizi di cartografia digitale e 72330000-2 servizi di standardizzazione e classificazione di contenuti o dati).

Si prevede che il servizio sia garantito continuativamente per un periodo di 24 mesi dalla data di stipula del contratto (che si stima avverrà presumibilmente entro il 30/04/2018).

Si evidenzia che l'AVEPA non garantisce un numero minimo di particelle in anomalia da correggere e si riserva altresì di non affidarne nessuna. Le eventuali attività da svolgere saranno pianificate congiuntamente secondo le esigenze dell'AVEPA. Nell'arco della durata del presente contratto, AVEPA prevede di affidare al Fornitore un numero di particelle in anomalia da correggere variabile, in aumento o in diminuzione a seconda delle esigenze di AVEPA, entro i limiti della spesa massima complessiva di contratto e comunque non oltre la spesa di complessivi € 49.180,00/anno (oltre a IVA).

Modalità particolari:

L'affidatario dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel "Manuale dei controlli sulle lavorazioni a GIS dell'AVEPA" (che costituisce parte integrante del contratto).

Inoltre si segnalano per opportuna conoscenza le procedure interne dell'Agenzia contenute nello "schema di Manuale di Fotointerpretazione" quale strumento indirizzato a tutti coloro che operano sul Geographical information system (GIS), in particolar modo a coloro che utilizzando il software di gestione SITIClient, e contenente le nuove specifiche tecniche di fotointerpretazione, che recepiscono le raccomandazioni dei Servizi della Commissione europea e del Centro comune di ricerca di Ispra (JRC) e riprendono i documenti di fotointerpretazione dell'AGEA. Copia dei suddetti manuali sarà inviata ai singoli operatori interessati, in occasione della lettera d'invito.

Valore complessivo massimo stimato dell'appalto:

L'importo **massimo** disponibile per l'affidamento del servizio è stimato in complessivi 98.360,00 euro (oltre a IVA).

Costi sicurezza:

Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il servizio in oggetto non è soggetto ad interferenze e pertanto non è necessario redigere il documento unico sulla valutazione dei rischi D.U.V.R.I.; i costi della sicurezza sono pari a zero.

Requisiti soggettivi:

Saranno ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (operatori economici singoli o riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016) in possesso dei requisiti seguenti:

i. assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
ii. assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione previsto dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;
iii. iscrizione alla C.C.I.A.A per il ramo di attività oggetto dell'affidamento.

E' fatto divieto di presentare manifestazione d'interesse in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora l'operatore economico partecipi in associazione o consorzio.

Criterio di aggiudicazione:

L'appalto sarà aggiudicato utilizzando quale criterio il **minor prezzo** ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

L'invito sarà rivolto, ove esistenti, ad almeno cinque soggetti idonei che abbiano manifestato interesse. Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a dieci, l'AVEPA si riserva la possibilità di selezionare gli operatori da invitare, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, utilizzando quale criterio la valutazione delle esperienze maggiormente qualificanti nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso e potrà altresì, se a suo insindacabile apprezzamento lo ritenga vantaggioso per economicità e snellezza della procedura, procedere ad un eventuale sorteggio. In ogni caso l'Agenzia si riserva di invitare tutti gli operatori che abbiano manifestato interesse, qualunque sia il numero delle candidature pervenute.

La lettera di invito, che verrà trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dagli operatori economici, sarà corredata dalla documentazione di gara (disciplinare, modulo offerta economica, capitolato d'oneri / schema di contratto) contenente la modulistica, le prescrizioni relative alla formulazione dell'offerta e alla documentazione da produrre, e dalla documentazione tecnica sopra citata (Manuale dei controlli sulle lavorazioni a GIS dell'AVEPA e schema di Manuale di Fotointerpretazione). In caso di Raggruppamenti temporanei le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno inviate all'impresa indicata quale mandataria.

Il trattamento dei dati degli operatori economici verrà effettuato in AVEPA nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.196/2003.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente dell'Area Amministrazione e contabilità.

Si precisa infine che il presente avviso non vincola in alcun modo l'AVEPA a pervenire all'affidamento del servizio in oggetto.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'ufficio Gare, contratti e convenzioni (tel 049 7708758 - fax 049 7708796 - email gare.contratti@avepa.it - pec protocollo@cert.avepa.it)

Padova, 26/03/2018

Il Dirigente
Gianni Furlan

AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
35131 Padova (PD) · via Niccolò Tommaseo 67
tel. 049 770 8711 · fax 049 770 8796
amministrazione.contabilita@avepa.it · protocollo@cert.avepa.it
codice fiscale: 90098670277

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ATTIVITA' INGEGNERISTICA DI CORREZIONE DELLE ANOMALIE TERRITORIALI (aff. 2972) – CIG 7431466FBB

TRA

AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura con sede in Padova – via Tommaseo n. 67/c, codice fiscale 90098670277, che interviene nel presente Atto in persona del …… …….. nato a ……. il ……, nominato con …… … del …….,

E

…… …….. ……. … codice fiscale ……. ……., con sede in …….. …… (…) Via …… …… ….. n. ….., che interviene nel presente atto nella persona di ……. ……. nato a …… ……. ……. (…..) il …….. ……. …… codice fiscale …….……. carica ricoperta ……..

le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano il presente contratto

Articolo 1 - (Valore degli allegati)

Gli allegati ed i documenti citati nel presente contratto, pur non materialmente allegati al medesimo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

In particolare costituisce allegato al presente atto il "Manuale dei controlli sulle lavorazioni a GIS dell'AVEPA" approvato con decreto del Direttore n. 98 del 25.05.2011;

Articolo 2 - (Definizioni)

I termini e le espressioni di cui al presente contratto debbono essere interpretati secondo le definizioni di seguito indicate:

- per AVEPA o Agenzia o Amministrazione deve intendersi Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura,
- per Fornitore o impresa deve intendersi la società ….. …….,
- Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC): ai sensi del Reg. (UE) 1306/13 "In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato)", che comprende i seguenti elementi: a) una banca dati informatizzata; b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole; c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto; d) le domande di aiuto e domande di pagamento; e) un sistema integrato di controllo; f) un sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'art. 67, paragrafo 2, che presenti una domanda di aiuto o di pagamento. I sistemi sono messi a punto in modo da consentire senza problemi ne' contrasti, un funzionamento comune o l'interscambio di dati.
- Sistema di identificazione delle parcelle agricole (Land Parcel Identification System) ai sensi del Reg. (UE) 1306/13 art. 70: è costituito sulla base di mappe, documenti catastali o altri riferimenti cartografici. Le tecniche utilizzate si basano su un sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese orto immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10.000 e dal 2016, su scala 1:5.000, tenendo conto della configurazione e dello strato della particella; funziona a livello delle parcelle di riferimento, come la

parcella catastale o l'appezzamento, in modo da garantire un'identificazione unica di ciascuna parcella di riferimento. (rif. art. 6 ex Reg. 1122/09). Per ogni parcella di riferimento è determinata una superficie massima ammissibile ai fini di alcuni regimi di premio; la parcella e la superficie devono essere identificate in modo affidabile per consentirne la localizzazione e misurazione.

- Fotointerpretazione: analisi delle ortofoto digitali o immagini satellitari con la definizione dell'uso del suolo in categorie.
- SISTer: Sistema Inter Scambio Territorio dell'Agenzia del Territorio.
- Anomalie territoriali: disallineamenti che riguardano la non congruenza dei dati dichiarati con i dati presenti nel SIGC. Tali anomalie sono individuate a livello di particella e possono avere ripercussioni sul calcolo del premio. La documentazione necessaria per la loro risoluzione viene presentata dai CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola), dai beneficiari o reperita direttamente dall'Agenzia del Territorio.
- Elenchi di lavorazione: insieme di particelle per tipologia di anomalia commissionate al Fornitore e disponibili direttamente negli strumenti software messi a disposizione da AVEPA.

Articolo 3 - (Oggetto)

Con la stipula del presente contratto AVEPA affida, in modo non esclusivo, al Fornitore, che accetta, l'esecuzione dell'attività di correzione delle anomalie territoriali.

La correzione delle anomalie consiste in attività massive finalizzate alla risoluzione/correzione di incongruenze rilevate nella base dati territoriale gestita

dall'OP AVEPA.

In particolare, tali attività riguardano:

- il completamento o la validazione della base catastale grafica, relativamente a particelle regolarmente registrate nel catasto terreni, attraverso l'invio di idonei documenti catastali – visure o estratti di mappa tratti dal Sistema Informativo dell'Agenzia del Territorio ("Sister") o reperibili negli scarichi dei dati vettoriali forniti dall'Agenzia del Territorio stessa (file in formato CXF) o forniti dai CAA/utenti con la consegna degli estratti di mappa in formato .tiff e/o .pdf;
- la richiesta di revisione dei dati di uso del suolo (eleggibilità);
- la delimitazione dei poligoni particellari e la relativa determinazione degli usi del suolo utilizzando i codici di fotointerpretazione Refresh 2015.

Tali attività sono svolte su elenchi di lavorazione definiti, predisposti e consegnati da AVEPA al Fornitore e specifici per le diverse tipologie di anomalie indicate di seguito, oltre ad altre che AVEPA si riserva di affidare al Fornitore.

Le tipologie di anomalie sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) anomalie P30, vale a dire particelle senza riscontro grafico o incompleto nella base dati GIS di AVEPA;
b) anomalie P36, vale a dire particelle nell'ambito di una o più domande con superficie richiesta a premio eccedente la superficie ammissibile per gli interventi dichiarati.

Articolo 4 – (Luogo)

Tale attività sarà svolta presso la sede del Fornitore.

Articolo 5 - (Durata)

Il presente contratto avrà durata di 24 mesi dalla sottoscrizione.

Articolo 6 - (Oneri per la sicurezza)

L’attività di correzione delle anomalie territoriali non comporta rischi interferenziali, pertanto non sussistono oneri per la sicurezza.

Articolo 7- (Quantità – Importo stimato del contratto)

Nell’arco della durata del presente contratto AVEPA prevede di affidare al Fornitore un numero di particelle in anomalia da correggere variabile tra 0 e 20.000,00 all’anno di cui stimate presumibilmente circa 50% quali particelle previste dalla lett. a) dell’art. 3 e stimate presumibilmente circa 50% quali particelle previste dalla lett. b) dell’art. 3.

Il numero di particelle sopra individuato si considera indicativo e potrà variare in aumento o in diminuzione a seconda delle esigenze di AVEPA, entro i limiti della spesa massima complessiva di contratto *(€ 49.180,00/anno, corrispondenti a un totale massimo di € 98.360,00 oltre IVA*).

Articolo 8– (Consegna)

AVEPA si riserva la possibilità di richiedere la correzione di uno o più elenchi, a sua discrezione. Qualora intenda ricorrere alle prestazioni del Fornitore, AVEPA successivamente alla stipula del contratto consegnerà al Fornitore, anche in tempi diversi, uno o più elenchi di particelle da lavorare e la relativa documentazione, definendo le priorità di lavorazione degli elenchi trasmessi.

Articolo 9 – (Lavorazione delle particelle)

Il Fornitore procede alla lavorazione degli elenchi consegnati dall’AVEPA per ordine di consegna, salvo le priorità di lavorazione comunicate dalla stessa, come previsto nell’articolo precedente; in caso di nuove priorità il Fornitore sospenderà la lavorazione degli elenchi precedentemente trasmessi per rispettare le priorità comunicate e la capacità produttiva giornaliera media.

Per ogni elenco il Fornitore comunica i nominativi dei tecnici incaricati di

eseguire le lavorazioni.

La correzione delle anomalie deve avvenire con le modalità di seguito indicate:

A) Anomalie P30: per tali anomalie è necessario poligonare il limite della particella e l'uso del suolo.

Lavorazione massiva delle anomalie su elenchi di lavorazione.

1) Utilizzo delle informazioni catastali già vettorializzate presenti nei file CXF forniti dall'Agenzia del Territorio e reperibili direttamente su SITI CLIENT

oppure,

3) Utilizzo degli estratti di mappa reperibili con l'applicativo SISTer

- scarico dal sistema della mappa in formato .pdf;
- trasformazione del file .pdf in formato .tiff;
- rinomina del file in un archivio informatico come definito nell'art. 9 sull'archiviazione delle particelle lavorate;

oppure,

4) Utilizzo degli estratti di mappa catastale (o del modello 51FTP) o dei file CXF reperibili direttamente dal Fornitore presso l'Agenzia del Territorio o forniti in formato cartaceo e/o elettronico da AVEPA.

La documentazione dovrà essere classificata come di seguito:

- suddivisione del materiale per provincia e per comune. Nell'ambito della provincia sarà riordinato secondo il codice ISTAT comunale;
- scansione della mappa in bianco e nero (200 dpi) e creazione del relativo file in formato .tiff identificato con numero progressivo e classificato come da successivo art. 15 sull'archiviazione.

La risoluzione delle anomalie P30 si conclude con l'attribuzione della definizione dell'uso del suolo.

L’operatore incaricato della lavorazione delle particelle può decidere di sospendere la correzione qualora l’anomalia non sia risolvibile, indicando la motivazione nell’apposito campo note messo a disposizione nell’applicativo SITI CLIENT.

B) Anomalie P36: tali anomalie sono oggetto di nuova fotointerpretazione dell’uso del suolo per particelle poligonate e presenti a GIS (su particelle segnalate dal CAA o su iniziativa di AVEPA).

Lavorazione massiva delle anomalie su elenchi di lavorazione.

L’operatore incaricato della lavorazione delle particelle può decidere di sospendere la correzione qualora l’anomalia non sia risolvibile, indicando la motivazione nell’apposito campo note messo a disposizione nell’applicativo SITI CLIENT.

Articolo 10 – (Strumenti)

Gli elenchi di lavorazione specifici per tipologie di anomalie sono predisposti da AVEPA e potranno essere successivamente ampliati in base alle esigenze dell’Agenzia.

AVEPA consentirà l’accesso agli strumenti SW necessari per l’effettuazione del servizio; inoltre metterà a disposizione del Fornitore le procedure, le specifiche tecniche e i dati necessari per l’effettuazione del servizio.

AVEPA non fornirà l’accesso all’applicativo SISTER che sarà a carico del Fornitore.

Le lavorazioni delle particelle avvengono direttamente sull’applicativo SITI CLIENT di AVEPA.

Il Fornitore, per l’assegnazione degli ID e PSW di accesso, dovrà fornire i nominativi dei tecnici con i dati relativi a data e luogo di nascita e codice fiscale.

Tutti gli altri strumenti hardware e software, comprese le relative licenze, necessari per l'utilizzo degli applicativi messi a disposizione dall'AVEPA al fine di consentire l'esecuzione dell'attività di correzione delle anomalie (es. licenze Client di SITI), saranno a carico del Fornitore.

Articolo 11 - (Tempi di esecuzione)

Il Fornitore eseguirà le lavorazioni relative ai singoli elenchi, rispettando l'ordine di consegna e le eventuali priorità di lavorazione come indicato nell'art.9 del presente contratto, nei tempi risultanti dalla tabella che segue:

	Anomalia	**Caratteristica**	**Descrizione**	**Standard lavorate al giorno**
P1	P30-1	senza cxf	Lavorazioni che necessitano il recupero del cxf o estratto di mappa	500
P3	P30-1	con cxf	P30-1 con presenza di cxf	700
P5	P36		suolo assente	1000

Tali tempi di lavorazione riguarderanno le lavorazioni di particelle contenute nell'elenco inviato da AVEPA, comprese tutte le operazioni necessarie e propedeutiche alla completa lavorazione delle particelle appartenenti all'elenco stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: particelle soppresse ecc.)

Non verranno inclusi nel computo dei tempi di esecuzione i periodi per cui non è possibile la lavorazione a causa dell'inefficienza dei sistemi informativi di soggetti non legati da rapporti contrattuali con il Fornitore.

Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle attività indicati nel presente contratto costituisce grave inadempimento.

Articolo 12 - (Reportistica)

In corrispondenza della creazione degli elenchi di lavorazione AVEPA produrrà dei file xls, con l'elenco delle particelle da lavorare, necessari per la successiva predisposizione del report finale.

A conclusione dell'attività il Fornitore dovrà consegnare il report finale dettagliato per particella lavorata, ed il relativo stato: completata (lavorazione eseguita) o sospesa (lavorazione non eseguita).

Il report finale dovrà essere prodotto secondo il tracciato seguente:

codice nazionale	comune	prov	foglio	particella	sub	tipo priorità	stato	tipo sospensione	note

Dove:

Colonna	Descrizione
Codice nazionale	il codice che identifica la sezione catastale della particella
Comune	Il nome del comune della particella
Prov	la sigla della provincia in cui ricade la particella
Foglio	il numero del foglio catastale della particella
Particella	il numero del mappale della particella
Sub	l'eventuale subalterno che identifica la particella
Tipo priorità	Indica la tipologia di priorità assegnata alla particella nell'elenco di lavorazione.
Stato	Indica lo stato finale della lavorazione C=completata o S=sospesa (tutto quello che non viene completato va sospeso)
Tipo sospensione	Indica il codice di motivazione di sospensione. I possibili valori sono indicati nella tabella sottostante.

Per le particelle sospese va indicata in SITI CLIENT la sospensione generica e va obbligatoriamente segnalata sul report la motivazione utilizzando una delle seguenti con il rispettivo codice da utilizzare.

Codice report	Note sospensione Siti Client	Descrizione
M	Serve mappa aggiornata	Da utilizzare quando non sono presenti CXF o mappe reperibili.

P	Porzione già disegnata	Da utilizzare quando al momento della lavorazione sulla superficie di pertinenza della particella si riscontra una porzione della stessa già disegnata.
Pa	Presenza di particelle catastalmente più aggiornate	Da utilizzare se a GIS sono già presenti le particelle figlie con madre in elenco
G	Confermata fotointerpretazione GIS	Particella con fotointerpretazione corretta a GIS - possibile incongruenza tra GIS e catastale

Articolo 13 – (Controlli di secondo livello – tempistiche di rilavorazione)

Al fine di verificare il corretto svolgimento delle attività di cui al presente contratto e di valutare e confermare la qualità delle correzioni eseguite, il personale di AVEPA provvederà all'effettuazione dei controlli di secondo livello con le modalità indicate nel Manuale dei controlli sulle lavorazioni a GIS approvato con decreto del Direttore n. 98 del 25.05.2011 ed eventuali successive modifiche.

A seguito dei controlli di secondo livello, AVEPA consegnerà l'elenco delle particelle da rilavorare. Il Fornitore dovrà eseguire le rilavorazioni relative al singolo elenco, riportando la percentuale di errore, per ogni tecnico, inferiore o uguale al limite per l'accettazione dell'elenco, nei tempi risultanti dalla seguente formula, arrotondati per eccesso, e decorrenti dal giorno successivo alla consegna dell'elenco:

$$\text{N° giorni lavorativi (5 a settimana)} = \frac{\text{n° particelle trasmesse elenco (i esimo)}}{3.000}$$

Tale elenco è soggetto a puntuale controllo da parte dell'Agenzia.

Qualora, a seguito della rilavorazione, la percentuale di errore, per tecnico, sia superiore al limite previsto nel Manuale dei controlli, AVEPA provvederà nuovamente ad inviare l'elenco delle particelle errate al Fornitore per la

rilavorazione.

Tale ciclo di controllo si concluderà quando la percentuale di errore, per tecnico, nell'attività di rilavorazione delle anomalie, rientrerà nel limite previsto dal Manuale dei controlli per la conclusione dell'attività di controllo.

Articolo 14 - (Accettazione degli elenchi)

A seguito dei controlli di secondo livello, il singolo elenco si intende accettato quando la percentuale di errore commesso da tutti i tecnici nell'attività di correzione delle anomalie rientra nei limiti previsti dal Manuale di AVEPA di cui al precedente art. 13.

Articolo 15 - (Archiviazione delle particelle lavorate)

Il Fornitore eseguirà l'archiviazione dei dati secondo le seguenti fasi:

- salvataggio del file in formato .tiff su supporto magnetico relativo alla mappa scannerizzata e identificazione attraverso un codice composto da Cod. provincia_Cod. comune_Cod. Foglio__Cod. particella, di tutte le particelle lavorate, suddivise per anno;
- catalogazione dei file grafici .tiff in una cartella che identifica la provincia, una cartella che identifica il comune e il codice ISTAT comunale;
- nei casi in cui la particella risulta assente sul raster del foglio di mappa originale (.fdm), all'interno della stessa cartella vengono prodotti e salvati anche i file in formato .tfw e .tro conseguenti alla georeferenziazione (o calibrazione) del file .tiff sul .fdm originale;
- elencazione delle particelle lavorate in un database, comprensivo degli esiti di ogni singola particella da fornire in formato excel, come previsto dal precedente art.12 sulla reportistica.

La consegna dell'archiviazione dei dati di un elenco dovrà essere effettuata

successivamente all'accettazione dell'elenco stesso.

Articolo 16 - (Garanzia)

Ogni singola particella sarà coperta da una garanzia di durata pari a 12 mesi dalla data di ultima lavorazione della particella stessa risultante dal sistema SITI CLIENT.

AVEPA, relativamente al singolo elenco accettato ai sensi dell'art. 14 del presente contratto, segnalerà le particelle errate da rilavorare in garanzia.

Le particelle in garanzia dovranno essere lavorate entro 5 giorni lavorativi dal giorno successivo alla data di consegna.

La correzione in garanzia dovrà avvenire senza alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia.

Articolo 17 - (Corrispettivi)

Per le prestazioni di cui al presente contratto, AVEPA riconoscerà al Fornitore i seguenti corrispettivi:

A) per le lavorazioni delle particelle di cui all'art. 3 lett. a) : € …… (IVA esclusa);
B) per le lavorazioni delle particelle di cui all'art. 3 lett. b): € …….. (IVA esclusa).

AVEPA provvederà a pagare al Fornitore solo ed esclusivamente le particelle effettivamente lavorate e corrette che risultano dagli elenchi consegnati da AVEPA ai sensi dell'art. 8 e accettati ai sensi dell'art. 14 da AVEPA stessa.

Le particelle non comprese nell'elenco consegnato da AVEPA, ma necessarie per la risoluzione delle anomalie assegnate, dovranno essere lavorate gratuitamente dal Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo per l'AVEPA.

Per le particelle sospese e non lavorate AVEPA non corrisponderà alcun

importo.

Articolo 18 - (Fatturazione dei corrispettivi - Modalità di pagamento)

Per il pagamento dei corrispettivi previsti per le attività di cui al presente contratto, il Fornitore emetterà fattura relativa ad ogni singolo elenco accettato. Alla fattura dovrà essere allegata la reportistica indicante il numero delle anomalie risolte e il dettaglio delle attività svolte.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data della verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.);

Le fatture dovranno essere intestate a: AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura Via Tommaseo, 67/C 35131 Padova.

Le fatture dovranno essere emesse in conformità alla normativa sulla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione: l'AVEPA non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'Allegato A del DM n. 55/2013 e che non siano recapitate tramite il sistema di interscambio (SDI). A tal proposito si comunica che il "Codice univoco ufficio" IPA (da inserire obbligatoriamente nel campo "codice destinatario" del tracciato xml della fattura elettronica) è UFLISM. Infine, per garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti (L.136/2010), le fatture elettroniche dovranno anche riportare il codice CIG (in oggetto indicato).

Si precisa che l'AVEPA è inclusa nell'elenco degli enti soggetti allo split payment (articolo 17-ter DPR 633/1972): pertanto le fatture dovranno essere emesse come previsto da tale regime, indicando "IVA - S - scissione dei pagamenti". L'AVEPA pagherà al Fornitore l'importo delle fatture ricevute IVA esclusa e verserà l'importo relativo all'IVA direttamente all'erario.

Articolo 19 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Gli eventuali contratti con subappaltatori e subcontraenti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, a pena di nullità assoluta, dovranno contenere un'apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 e successive modifiche.

Articolo 20 - (Informativa in merito al trattamento dei dati personali)

Le parti si conformano, agli effetti del presente contratto, alle disposizioni del Codice in materia dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo. Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima.

Articolo 21 - (Riservatezza)

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo si estende anche ad eventuali subcontraenti e subfornitori autorizzati nelle forme di legge.

Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AVEPA e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

Tutte le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o dati tecnici dei quali sia titolare una delle Parti e di cui il personale incaricato dall'altra Parte verrà a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto saranno considerati riservati e non divulgabili. In tal senso le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie, anche nei confronti dei propri dipendenti, agenti, consulenti, rappresentanti e/o procuratori, per tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione. L'AVEPA si riserva di chiedere al Fornitore evidenza delle misure attuate per rendere effettivo il rispetto della riservatezza e la sicurezza di dati e informazioni.

Il divieto di divulgazione resta escluso qualora:

a) l'informazione risulti divenuta di pubblico domino, senza che una delle Parti sia venuta meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che la Parte in questione abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza;

b) la Parte interessata abbia autorizzato, per iscritto, l'altra Parte a divulgare l'informazione a specifici soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza AVEPA ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AVEPA.

Articolo 22 – (Responsabilità)

Il Fornitore è responsabile degli eventuali danni (inclusi i danni connessi alla sicurezza delle informazioni e dei dati) derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto, subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso quanto dell'AVEPA e/o di terzi, ovvero in dipendenza di azioni, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi ed eventuali consulenti e collaboratori

Articolo 23 - (Autorità giudiziaria competente)

Ogni controversia relativa al presente contratto, ivi comprese quelle relative alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione dello stesso, sarà devoluta alla esclusiva competenza del Foro di Padova.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 24 – (Codice di comportamento)

Il Fornitore assume gli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" adottato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, dal "Codice etico e di comportamento" adottato dall'AVEPA con decreto del Direttore n. 166 del 18.12.2013 e dal "Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori dell'AVEPA" adottato dall'AVEPA con decreto del Direttore n. 157 del 26.11.2013 (tutti pubblicati nel sito web dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente"). Il Fornitore dichiara di avere preso conoscenza dei codici di cui sopra.

Articolo 25 – (Norma di chiusura)

AVEPA si riserva di apportare tutte le modifiche necessarie al presente contratto al fine di adeguarsi alla normativa comunitaria in materia di pagamenti e di controlli, dandone formale comunicazione all'altra parte.

Qualora tali modifiche vengano ad incidere sulle tempistiche di esecuzione e sugli aspetti economici del contratto, sarà richiesto il preventivo accordo tra le parti.

AVEPA potrà affidare le attività previste dal presente contratto ad altri soggetti nel rispetto della normativa vigente. In tal caso il Fornitore rinuncia fin d'ora a qualsiasi pretesa economica, a qualsiasi titolo.

Articolo 26 - (Spese contrattuali)

Il presente contratto viene stipulato a mezzo di scrittura privata non autenticata. Le spese e le imposte relative al presente contratto saranno a carico del Fornitore (con la sola esclusione dell'IVA).

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per AVEPA	Per Fornitore
(Firmato digitalmente)	(Firmato digitalmente)

MODELLO "Allegato B"

Spett.le **AVEPA**
Ufficio Gare e contratti
Via Tommaseo, 67
35131 Padova (PD)
protocollo@cert.avepa.it

DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER I SERVIZI "ATTIVITA' INGEGNERISTICHE DI CORREZIONE DELLE ANOMALIE GRAFICHE TERRITORIALI" (AFF. 2972 - CIG 7431466FBB)

Il sottoscritto _____,

nato a _____ il _____

e residente nel Comune di _____ Provincia _____

Via/Piazza _____

nella sua qualità di _____-_____

(*barrare la casella del caso che ricorre*)

☐ titolare

☐ legale rappresentante

☐ procuratore (giusta procura Notaio _____ Rep. _____in data _____ (che si allega)

– **della Impresa** _____

☐ – Impresa individuale

☐ – Società _____

☐ – Consorzio _____

- con sede in _____ _____

Via _____n. _____,

Tel._____ Fax _____ email _____

codice fiscale _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

alla procedura di gara concernente l'affidamento dei servizi in oggetto, come descritti nel relativo

avviso di indagine di mercato del 26/03/2018, e a tal fine

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci:

1) l'iscrizione alla CCIAA per il ramo di attività oggetto del presente appalto;

2) il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

3) l'assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001)

COMUNICA

che l'indirizzo PEC al quale la Stazione appaltante potrà ad ogni effetto fare ogni necessaria comunicazione, è il seguente: PEC: _____;

DICHIARA INOLTRE (facoltativo)

che nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso ha svolto le seguenti prestazioni:

(L'impresa ha facoltà di indicare le attività che ritenga maggiormente qualificanti, che verranno eventualmente valutate qualora l'AVEPA intenda avvalersi della possibilità di operare una selezione delle imprese da invitare, tra quelle che hanno manifestato interesse alla procedura, come previsto nell'avviso. Se del caso, si chiede di precisare sinteticamente oggetto del servizio, committente, durata e importo IVA esclusa)

_____ addì, _____

Firma _____

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 DPR 445/2000 si allega copia fotostatica (non autenticata) di un proprio documento valido di identità.

NB: in caso di Raggruppamento temporaneo, di Consorzio ordinario, sia già formalmente costituiti con atto notarile sia non ancora formalmente costituiti, o di GEIE, la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE. Con riferimento alla causa di esclusione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/01, a chiarimento del suo contenuto si puntualizza quanto segue: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'AVEPA, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso operatori economici che svolgono un'attività riguardante i medesimi poteri. Pertanto gli operatori economici che abbiano concluso contratti o conferito incarichi in violazione di quanto sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni successivi alla conclusione del contratto o al conferimento dell'incarico Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall'Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C.. Si informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.